

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CFAS 2021/2022

**Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 4 21-22 cfas, tenutasi in Roma in data 21.10.2021, ha adottato la seguente decisione:**

#### COLLEGIO

Avv. Ottorino Giugni (Presidente e Relatore), Avv. Fabio Cazzola (Componente), Avv. Gianluca D'Aloja (Componente), Avv. Filippo Bucalo (Componente),

#### **PREMESSO:**

- che in data 20 agosto 2021, la Procura Federale, con nota Prot. 1155/pf/GC/gb, ha inoltrato alla Commissione Federale Agenti Sportivi un esposto della U.S. Lecce S.p.A. datato 18 agosto 2021;
- che in data 23 agosto 2021, con nota Prot. 2712/SS 21-22, la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento al suddetto esposto ha aperto un procedimento disciplinare a cui è stato attribuito il numero di ruolo 4 21-22 cfas, avente ad oggetto "Esposto della società U.S. Lecce S.p.A. contro l'agente Grimaldi Menezes Kael Nathan che avrebbe tenuto comportamenti disciplinarmente rilevanti.";
- che in data 23 agosto 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 2713/SS 21-22, ha nominato se stesso quale relatore del suddetto procedimento;
- che dall'analisi della documentazione allegata all'esposto è emersa la presunta condotta illecita dell'agente Kael Nathan Grimaldi Menezes per aver pubblicato un post contenente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Direttore Generale dell'Area Tecnica della U.S. Lecce S.p.A., Sig. Pantaleo Oronzo Corvino, e della società U.S. Lecce S.p.A.;
- che in virtù di quanto sopra rappresentato, in data 25 agosto 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi, con nota Prot. 2913/SS 21-22, ha notificato a mezzo PEC al Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes la comunicazione ex art. 4.2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, invitandolo a nominare un proprio difensore di fiducia, a prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento oltre che a presentare memorie o chiedere di essere sentito, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della comunicazione;

- che in data 3 settembre 2021, il Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes ha depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi una memoria difensiva comprensiva di allegati;
- che con nota Prot. 4399/SS 21-22 del 16 settembre 2021, la Commissione Federale Agenti Sportivi ha notificato al Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes la comunicazione *ex art. 4.3* del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi;
- che con la stessa nota Prot. 4399/SS 21-22 del 16 settembre 2021, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 4 21-22 cfas per la data del 21 ottobre 2021;
- che in data 18 ottobre 2021, il Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes ha depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi una memoria difensiva pre udienza comprensiva di allegati;
- che in data 21 ottobre 2021, si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Cisco Webex Meeting l'udienza relativa al procedimento 4 21-22 cfas;
- che alla predetta udienza era presente esclusivamente l'Avv. Alessio Piscini in qualità di difensore/rappresentante del Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes;
- che al termine dell'udienza, la Commissione Federale Agenti Sportivi si è riservata di decidere.

La Commissione Federale Agenti Sportivi,

### **CONSIDERATO**

- che non è condivisibile l'eccezione di carenza di giurisdizione in capo alla Commissione Federale Agenti Sportivi, sollevata nella memoria del 18 ottobre 2021 e ribadita in udienza dall'Avv. Alessio Piscini, in quanto la Commissione Federale Agenti Sportivi, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 15.1, 15.2 e 20.1 del vigente Regolamento FIGC Agenti Sportivi, è competente a giudicare in primo grado ogni violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza compiuta nell'ambito dell'ordinamento federale da agenti sportivi (il verbo "*operare*" utilizzato all'Art. 15.2 del predetto regolamento deve essere interpretato nella sua più ampia accezione e non riferirsi esclusivamente alla attività professionale svolta dall'agente);
- che non è condivisibile l'ulteriore eccezione di nullità del deferimento per violazione dell'Art. 2 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi del 4 dicembre 2020, in quanto la segnalazione della U.S. Lecce S.p.A., originariamente pervenuta alla Procura Federale FIGC e poi da quest'ultima inoltrata per competenza alla Commissione Federale Agenti Sportivi in data 20 agosto 2021, rientra nell'ipotesi prevista dall'Art. 2.1 lettera b) del predetto Regolamento di disciplina. Ancor di più, a tal proposito, si potrà richiamare l'Art. 25 lettera b) del nuovo

Regolamento Disciplinare CONI Agenti Sportivi, pubblicato in data 20 luglio 2021 e pertanto già in vigore al momento della ricezione della segnalazione, ai sensi del quale la notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi su segnalazione della Procura Federale che ha originariamente ricevuto la predetta notizia;

- che non è condivisibile neanche l'eccezione di violazione dell'Art. 6.1 del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi per aver riunito in un unico atto la comunicazione ex Art. 4.3 del Regolamento di disciplina ed il provvedimento di fissazione dell'udienza poiché il predetto regolamento non vieta tale ipotesi affermando esclusivamente che l'udienza debba essere fissata dal Presidente della Commissione e comunicata all'incolpato entro un determinato termine. Inoltre, nel caso di specie, la riunione in unico atto è meramente dovuta al fatto che il Presidente della Commissione, sempre firmatario del provvedimento di fissazione dell'udienza, è in questo caso anche colui che sottoscrive la comunicazione ex Art. 4.3 del Regolamento di disciplina in qualità di relatore del procedimento;

### **RITENUTO ALTRESI'**

- che dall'esame complessivo dell'esposto e dei documenti ad esso allegati appare evidente che il Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes abbia espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Direttore Generale dell'Area Tecnica della U.S. Lecce S.p.A., Sig. Pantaleo Corvino, e della U.S. Lecce S.p.A.;
- che i suddetti giudizi e rilievi lesivi della reputazione si sono concretizzati in una vignetta satirica, apparentemente non realizzata dal Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes ma dallo stesso pubblicata sul proprio profilo Instagram in modalità "storia";
- che ai sensi dell'Art. 15.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi: *"Gli Agenti sportivi svolgono la loro attività con autonomia, trasparenza e indipendenza, nel rispetto delle norme dell'ordinamento statale e dell'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e le decisioni del CONI, degli organismi sovraordinati, della FIGC e della FIFA [...]."*;
- che ai sensi dell'Art. 15.2 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi: *"Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza."*;
- che il Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes, in virtù della regolare iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI, è sottoposto, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 15.5 e 20.1 del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, al potere disciplinare della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che ai sensi dell'Art. 23.1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC: *"Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA."*;

- che l'applicabilità dell'Art. 23.1 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC nei confronti dell'agente sportivo Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes è confermata dall'Art. 2 del predetto codice ai sensi del quale il Codice di Giustizia Sportiva FIGC si applica oltre che alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici e agli ufficiali di gara anche “[...] *ad ogni altro soggetto che svolge attività [...] comunque rilevante per l'ordinamento federale.*”.
- che ai sensi dell'Art. 1.2 lettera a) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi, l'Agente sportivo che violi le disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e nel Regolamento FIGC Agenti Sportivi è sottoposto alle sanzioni indicate dal successivo Art. 1.3 da parte della Commissione Federale Agenti Sportivi;
- che in relazione alle condotta emersa, ritiene congrua, ai sensi dell'Art. 1.3 lettera c) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi attualmente vigente, l'applicazione della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività per il periodo di mesi 1 (uno) decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro Federale della presente decisione.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Commissione Federale Agenti Sportivi, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 21 ottobre 2021, per le ragioni sopra esposte,

### **DELIBERA**

di comminare al Sig. Kael Nathan Grimaldi Menezes, nato il 25.10.1991, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 1 (uno).

Il Segretario  
**Giovanna Ivana Mazza**

Il Presidente  
**Ottorino Giugni**

Publicato in Roma il 10 dicembre 2021